



**UNIVERSITÀ
di VERONA**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA ED ESU VERONA PER LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI PRESSO LA SEDE DI ESU A FAVORE DELLA COMUNITÀ STUDENTESCA

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA (di seguito “**Università**”), con sede in Verona, Via dell’Artigliere, n. 8, (C.F. 93009870234) in persona della Rettrice Prof.ssa Chiara Leardini autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del

E

ESU – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI VERONA (di seguito “**ESU**” o “**Azienda**”); con sede in Verona, Via dell’Artigliere 9, C.F. 01527330235, Partita IVA 01527330235, in persona del Presidente, Dott. Claudio Valente autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2026

(di seguito congiuntamente “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- L’Università svolge attività istituzionali di didattica, studio e formazione a favore di studenti e studentesse, supportando le iniziative della comunità studentesca che abbiano un valore formativo, educativo, sociale, culturale e ricreativo;
- l’ESU ha, tra i propri principi ed obiettivi, quello di porre in essere qualsiasi forma di intervento utile all’attuazione del diritto allo studio universitario;
- nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, l’Università e ESU hanno sempre collaborato al fine di migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi rivolti alla comunità studentesca;
- le Parti riconoscono, in particolare, il loro interesse pubblico comune allo sviluppo del benessere della comunità studentesca ed all’ascolto costante delle relative istanze per favorire e supportare l’associazionismo e le relative attività formative, culturali, sociali, ricreative e di rappresentanza di studentesse e studenti;
- L’ESU, sussistendo detto interesse pubblico comune, si rende disponibile a permettere all’Università di accedere agli spazi di Via dell’artigliere n. 9 individuati nell’Allegato 1 (di seguito denominati “Spazi”) al fine di consentirne, per il tramite dell’Università stessa, la fruizione da parte della comunità studentesca per le finalità sopra evidenziate;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse di cui sopra, nonché l’Allegato 1 al presente Accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ad ogni effetto.

Art. 2 – Oggetto e finalità

L'ESU consente all'Università di accedere, a titolo gratuito, agli Spazi al fine di consentirne, per il tramite dell'Università stessa, la fruizione da parte della comunità studentesca, per favorire e supportare lo svolgimento di attività prive di rilevanza economica ed a elevato valore sociale, quali l'associazionismo studentesco e le relative attività formative, educative, culturali, sociali, ricreative e di rappresentanza di studentesse e studenti.

L'Università si obbliga a:

- a) potenziare ed ottimizzare la fruibilità degli Spazi, tramite opere di valorizzazione, conferendo gratuitamente al patrimonio dell'ESU le opere ivi realizzate, senza che l'Università abbia nulla a pretendere, anche successivamente alla scadenza dell'Accordo, a titolo di indennizzo per i lavori eseguiti;
- b) eseguire, per l'intera durata dell'Accordo, la manutenzione ordinaria degli Spazi provvedendo alla relativa gestione e garantendone il regolare funzionamento nel rispetto della normativa vigente;
- c) soddisfare le richieste di utilizzo degli Spazi da parte della comunità studentesca per le finalità di cui al presente Accordo;
- d) non apportare alcuna innovazione e/o modificazione agli Spazi senza specifica autorizzazione dell'ESU.

Art. 3 - Durata dell'Accordo

La collaborazione fra le Parti avrà la durata di 2 anni a partire dalla data della firma del presente Accordo, che potrà essere oggetto di rinnovo, previa verifica da parte delle Parti del permanere dell'interesse pubblico comune.

Art. 4 - Recesso

Per sopravvenute esigenze istituzionali, l'ESU potrà recedere dall'Accordo previa comunicazione scritta da inviare (a mezzo raccomandata a.r. o PEC) con un preavviso di almeno 30 giorni.

L'Università potrà recedere, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare (a mezzo raccomandata a.r. o PEC) con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 5 - Spese

Sono a carico dell'Università le spese di manutenzione e pulizia degli Spazi nonché tutte quelle connesse all'oggetto dell'Accordo, e alle utenze (spese elettricità, idriche, di riscaldamento, ecc.).

Art. 6 - Trattamento dati personali

I dati personali scambiati o raccolti per la conclusione dell'Accordo e in esecuzione dello stesso saranno trattati dalle Parti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali e secondo i principi generali di liceità, correttezza e trasparenza, esclusivamente per le finalità di cui all'Accordo.

Art. 7 - Sottoscrizione, imposte e tasse

L'Accordo viene perfezionato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale in un unico originale. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/72, saranno effettuate sull'unico originale elettronico ed assolte in modo virtuale a cura dell'Università (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona 2 prot. n. 92266/2005).

Art. 8 - Foro

Tutte le controversie derivanti dall'Accordo o in relazione con lo stesso, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, esecuzione, interpretazione e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Allegato:

1) planimetria Spazi

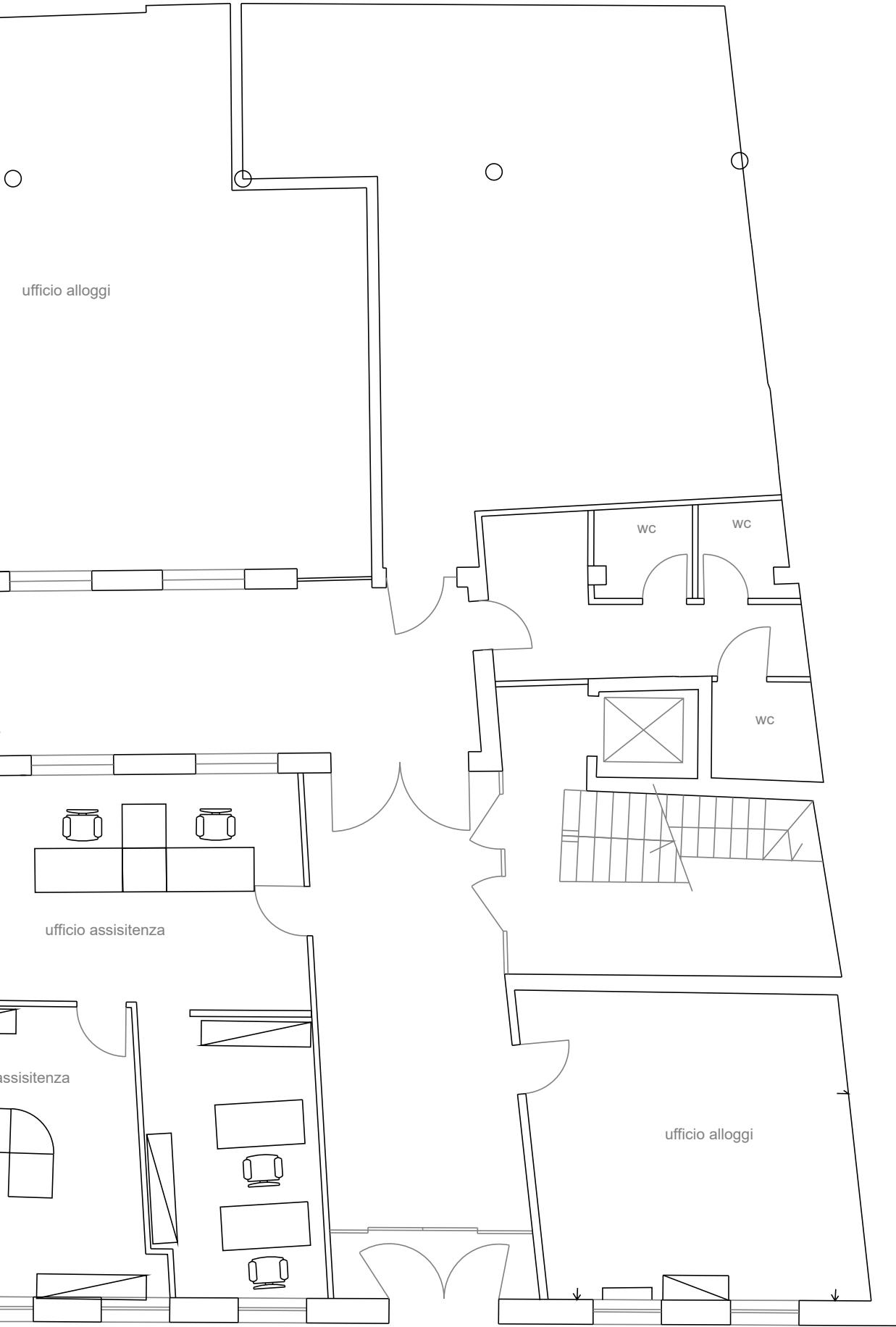
ESU di Verona
Il Presidente
Dott. Claudio Valente

Università degli Studi di Verona
La Rettrice
Prof.ssa Chiara Leardini

Il presente Accordo è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

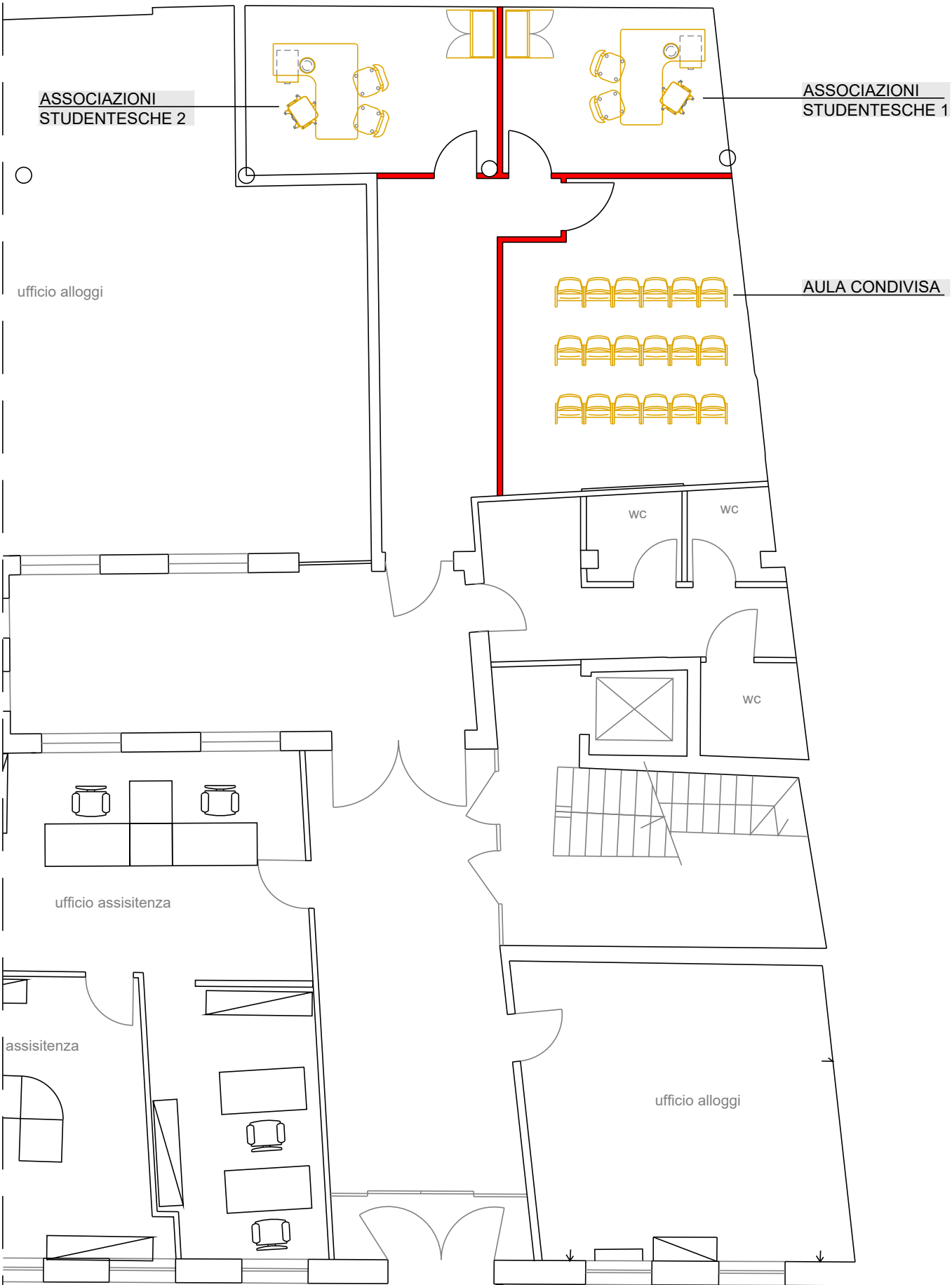
Spazi Associazioni Studentesche - edificio ESU

STATO ATTUALE



via dell'artigliere

STATO MODIFICATO



via dell'artigliere

badge di accesso
UNIVR